



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 15 del 21/02/2017

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA VERBALI CDS EX DETERMINA N. 2260 DEL 02.12.2016- RETTIFICA.**

Il Redattore: Lucenti Rosalba

**PREMESSO** che:

- con deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.09.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

**Dare atto che il presente provvedimento è coerente con gli atti di programmazione prima citati;**

**RICHIAMATA** la determina n. 2260/2016 con cui si è provveduto – in esecuzione della sentenza n. 2798/2016 del 02.11.2016 del TAR di Catania - ad approvare il “**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI INERENTI L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE, ED ALTRI SERVIZI CONNESSI, COLLEGATI O DIPENDENTI. PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA**”;

**DARE ATTO** che, nell'art. 1 del predetto capitolato si legge “il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di postalizzazione e notifica degli atti sanzionatori della Polizia Municipale di Ragusa (...);”

**LETTO** il ricorso prot. n. 16602 del 10.02.2017 presentato dal consorzio Stabile Olimpo con cui si eccepisce che il predetto capitolato prevede una riserva a Poste Italiane in ordine alla notifica dei

verbali per violazioni CdS non prevedendo espressamente la possibilità di effettuare la notifica dei verbali per violazioni al CdS anche a mezzo messo comunale;

**RITENUTO** necessario esplicitare che l'oggetto dell'appalto –come prima richiamato – ha ad oggetto anche l'attività di notifica che, in esecuzione della legge n. 890/982, del D. LGS. 261/999, del comma 3° dell'art. 201 del C.d.S. e dell'art. 10 della Legge 265/1999, può avvenire anche a mezzo messo comunale, rispetto a quella tramite le altre forme previste dal suddetto comma 3 dell'Art. 201 C.d.S;

**ATTESA** la propria competenza;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di integrare l'art. 1 del capitolato di gara, approvato con determinazione n. 2260 del 02.12.2016, prevedendo alla lett. g) **"Per le attività di notifica degli atti, l'appaltatore potrà avvalersi delle seguenti modalità:**
  - ⌚ Posteitaliane;
  - ⌚ in caso di introduzione di novità normative intese quale superamento della esclusività della notifica, oggi in capo a Posteitaliane, l'operatore che riterrà più conveniente;
  - ⌚ per gli atti da notificare all'interno del territorio comunale di Ragusa l'appaltatore può avvalersi di proprio personale da qualificare senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Attesa la specificità degli atti, l'Amministrazione conferirà a tale personale dell'appaltatore, previo la verifica dei requisiti, la qualifica di "messo comunale".

Il fascicolo relativo ad ogni verbale va aggiornato con gli esiti di notifica e con l'acquisizione ottica e la conservazione digitale, secondo quanto previsto dal DPCM del 13/11/2014, di ogni atto ad essa relativa (CAD,CAN .....) .

Per ciò che attiene le notifiche non andate a buon fine, esse saranno oggetto di ulteriori verifiche, in base alle motivazioni rilevate, da effettuare con incroci e/o con interrogazioni anche alle banche dati a disposizione dell'Amministrazione (ad es. Sistema Informativo Demografico ....) finalizzandole al buon esito delle successive fasi di ristampa e di rinotifica.

Costituisce obbligo per l'appaltatore comprovare in maniera inequivocabile l'avvenuta notifica.

In caso di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione per dichiarata inidoneità della documentazione atta a comprovare l'avvenuta notifica, l'appaltatore sarà ritenuto unico responsabile e pertanto sarà tenuto a corrispondere un riconoscimento pari al doppio dell'importo della sanzione comminata oltre le spese di giudizio il cui relativo ammontare potrà essere detratto dal compenso dovuto periodicamente corrisposto.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà, qualora ne ricorrono i termini, di adire alle vie legali sia in sede civile che penale.

E' fatto obbligo all'appaltatore, attraverso la soluzione applicativa fornita, di rendicontare ogni aspetto delle attività dianzi esposte".

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente Settore XI per gli atti conseguenziali di propria competenza e all'Avvocatura Comunale.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*